



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0185/27.RC.1.Tan

21 GIUGNO 2010

**MINISTERO DELL'INTERNO  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
R O M A**

**OGGETTO:** Trattamento economico di missione e soste intermedie – **QUESITO**

Come noto, il trattamento di missione per il personale della Polizia di Stato è regolato, oltre che da accordi sindacali formalmente recepiti in dPR, dalla legge 836/73, recante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

In particolare, l'indicata legge dispone (art. 11) che "1. *Ai dipendenti in missione in località distanti dall'ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.*  
**2. La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo.** "

Il legislatore ha escluso, pertanto, il diritto a fruire della sosta intermedia, in presenza dei requisiti indicati, solamente laddove il dipendente fruisca durante il viaggio di posto letto, di cuccetta o se utilizzi il mezzo aereo.

La *ratio legis* è evidente. L'esigenza della sosta non viene in rilievo allorquando le condizioni di viaggio non richiedano un dispendio di forze tali da necessitare un periodo di riposo per il recupero delle energie psico-fisiche necessarie al proseguo del viaggio.



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Tuttavia, risulta che codesto Dipartimento, oramai in ossequio ad un consolidato orientamento, escluda il diritto a fruire delle soste intermedie per il personale inviato in missione che utilizzi il mezzo proprio.

A parere del SAP, l'interpretazione della norma adottata dai competenti Uffici è alquanto fantasiosa, oltre che evidentemente confliggente con la *ratio legis* ed il tenore letterale del disposto di legge. Peraltro, la vigente normativa in materia di ore di guida e riposo prescrive un'interruzione di 45 minuti per ogni 4,30 ore di guida.

Né può sostenersi che l'esclusione della sosta intermedia per chi faccia uso del mezzo proprio sia da agganciarsi a successive circolari di codesto Dipartimento, considerato che la loro natura di atti interni osta alla produzione di effetti modificativi di un atto di legge.

Pertanto, si chiede a codesto Ufficio di voler verificare il citato orientamento che appare al SAP apertamente confliggente con la vigente normativa in materia di missioni e soste intermedie, **all'uopo ammettendo la legittimità delle soste intermedie anche per gli operatori che, inviati in missione a più di 800 km di distanza, utilizzino il mezzo proprio.**

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale

- Nicola TANZI -